

DELIBERAZIONE 7 APRILE 2016
175/2016/R/EEL

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE PRESTATE
DALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, PER IL PERIODO 1 LUGLIO
2013 – 31 DICEMBRE 2013

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 7 aprile 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto-legge 30 dicembre n. 210, (di seguito: decreto legge 210/2015), convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (di seguito: legge 21/2016);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2014, 148/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 148/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 635/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 666/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 666/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 112/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 112/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2015, 160/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2015, 452/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 452/2015/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2016, 120/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2016/R/eel);
- il Rapporto dell’Autorità del 19 febbraio 2015, 59/2015/I/eel, sulla prima applicazione delle misure di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia in attuazione dell’articolo 39, comma 3, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014 , recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (di seguito: Comunicazione 2014/C 200/01);
- le note del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013) (di seguito: primo atto di indirizzo) e del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013) (di seguito: secondo atto di indirizzo), recanti “Indirizzi per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia”;
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: la Cassa) del 1 aprile 2016 (prot. Cassa 2614 dell’1 aprile 2016; prot. Autorità 9929 del 4 aprile 2016) (di seguito: comunicazione 1 aprile 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
- il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità il primo atto di indirizzo per l’attuazione del sopracitato articolo 39 del decreto legge 83/12, preordinato al riconoscimento delle agevolazioni sugli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica, seguito dal secondo atto di indirizzo, a integrazione del primo;
- in seguito all’acquisizione degli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico, con la deliberazione 340/2013/R/eel, l’Autorità ha stabilito che, a partire dal 1 luglio 2013, le imprese a forte consumo di energia elettrica che ne abbiano titolo possano richiedere le agevolazioni loro spettanti;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica presso la Cassa;

- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013, in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica, per il periodo di prima applicazione intercorrente dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014;
- in particolare, con la deliberazione 467/2013/R/eel, in forza degli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico, l’Autorità ha previsto tra l’altro che, nel periodo di prima applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2014:
 - a) l’esenzione totale delle componenti tariffarie A per:
 - i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh in media tensione;
 - i consumi mensili eccedenti gli 12 GWh in alta e altissima tensione;
 sia confermata solo se detti punti sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia;
 - b) in seguito a quanto previsto al precedente punto a), per i punti di prelievo in media, alta o altissima tensione nella titolarità di imprese con indice di intensità di costo dell’energia elettrica inferiore al 2%, sia previsto il riallineamento ai valori medi di settore degli oneri generali in relazione ai consumi mensili, rispettivamente, oltre gli 8 GWh e oltre i 12 GWh;
 - c) venga istituita una specifica componente denominata *AE*, a carico di tutte le utenze non beneficiarie delle agevolazioni;
- ai fini di rispettare il principio di effettività dei consumi di energia soggetti ad agevolazione, la deliberazione 467/2013/R/eel prevede che i distributori applichino quanto previsto al precedente alinea, lettere a) e b), sulla base dell’ultimo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica disponibile, operando eventualmente il conguaglio sulla base degli elenchi definitivi per ciascun anno di competenza, una volta disponibili;
- sulla base della deliberazione 467/2013/R/eel, la Cassa ha reso disponibile un portale ai fini della creazione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati del 2012 (ai fini della determinazione dell’acconto) e con i dati del 2013 (ai fini della determinazione del conguaglio); attualmente la Cassa ha pubblicato l’elenco aggiornato delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativamente all’anno 2013;
- in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, le misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica sono state notificate dal Governo alla Commissione europea solo in data 17 aprile 2014;
- nella pendenza del procedimento, avanti la Commissione, di verifica, da parte della Commissione europea, della compatibilità delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato, l’Autorità anche al fine di dare attuazione, garantendo l’effetto utile, al connesso obbligo di *standstill*:
 - con le deliberazioni 148/2014/R/eel e 666/2014/R/eel ha introdotto un sistema di garanzie per l’eventuale recupero delle riconosciute agevolazioni di competenza del secondo semestre 2013; in particolare, tale sistema consente ai soggetti beneficiari di svincolare gli importi a essi spettanti, presentando una

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa; diversamente, sugli importi che restano vincolati (riconosciuti a titolo di agevolazione) sono riconosciuti interessi a un tasso pari a quello ottenuto dalla Cassa sui propri conti;
- con la deliberazione 112/2015/R/eel, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni della deliberazione 467/2013/R/eel, disciplinando solo le tempistiche relative alle erogazioni di competenza dell'anno 2014, in attesa degli esiti del predetto procedimento avanti la Commissione, ai fini del definitivo accertamento;
 - con la deliberazione 452/2015/R/eel, ha prorogato, al 31 dicembre 2015, i termini originariamente fissati dai commi 2.3, 2.4 e 2.7 della deliberazione 112/2015/R/eel per la pubblicazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica nel 2014 e per la conseguente erogazione delle relative agevolazioni;
 - con la deliberazione 668/2015/R/eel, ha ulteriormente prorogato, al 31 marzo 2016, i predetti termini fissati dai commi 2.3, 2.4 e 2.7 della deliberazione 112/2015/R/eel, riservandosi di integrare o modificare quanto disposto dalla deliberazione 112/2015/R/eel ai fini dell'erogazione delle agevolazioni di competenza 2014, in relazione allo sviluppo, a tale data, del medesimo procedimento di verifica, avanti la Commissione europea;
 - con la deliberazione 120/2016/R/eel, ha differito ulteriormente le attività previste dai commi 2.3, 2.4 e 2.7 della deliberazione 112/2015/R/eel, a data da determinarsi in esito al perfezionamento, da parte di Cassa, degli adempimenti posti a suo carico dal nuovo provvedimento ai fini dell'erogazione delle agevolazioni in commento per l'annualità 2014;
 - con la citata deliberazione 120/2016/R/eel, inoltre, l'Autorità ha dato mandato alla Cassa di predisporre e trasmettere all'Autorità una proposta contenente gli adempimenti che devono essere rispettati dalle imprese che intendono prorogare le fideiussioni relative al periodo di competenza 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013, in procinto di scadenza;
 - la Cassa ha trasmesso all'Autorità, con comunicazione 1 aprile 2016, la suddetta proposta;
 - alcune delle fideiussioni interessate scadono nel corrente mese di aprile.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la proroga delle fideiussioni costituisce una condizione necessaria per le imprese che intendano mantenere svincolati gli importi riconosciuti a titolo di agevolazione per il periodo di competenza 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013; infatti, come chiarito sopra e ribadito nei diversi provvedimenti adottati dall'Autorità in materia, un sistema di garanzie come quello istituito con le deliberazioni 148/2014/R/eel e 666/2014/R/eel, è volto anche a garantire l'effetto utile dell'obbligo di *stand still*, con la conseguenza che, in assenza di garanzia, i relativi importi non avrebbero titolo per essere effettivamente erogati; ciò comporta che:

- a) qualora le garanzie non siano prorogate entro i termini previsti, gli importi erogati dovranno essere recuperati (mediante l'escussione delle attuali garanzie);
- b) gli importi in tal modo recuperati, costituendo comunque agevolazione riconosciuta, dovranno tornare a essere vincolati sul "Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia" ed effettivamente erogati ai beneficiari qualora questi presentino nuove garanzie;
- c) gli importi di cui al precedente alinea, dalla data del loro effettivo recupero, dovrebbero maturare interessi nella misura stabilita dalla deliberazione 148/2014/R/eel;
- ai fini della proroga delle garanzie, appare ragionevole la proposta della Cassa di mantenere le medesime condizioni, già previste dalle deliberazioni 148/2014/R/eel e 666/2014/R/eel, prevedendo però:
 - a) tempi differenziati per i soggetti interessati le cui fideiussioni scadono nel corrente mese di aprile, al fine di consentire loro un tempo adeguato per la gestione dei rapporti con l'istituto bancario o assicurativo di riferimento; a tal fine, potrebbe essere adeguato prevedere che tali soggetti debbano rinnovare le garanzie entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza, invece dei 10 (dieci) giorni lavorativi previsti per la generalità dei soggetti;
 - b) che la garanzia abbia una scadenza a data fissa, identica per tutte le posizioni, con clausola che ne preveda la proroga per altri successivi 12 (dodici); tale soluzione consente di razionalizzare la gestione delle garanzie da parte di Cassa;
- inoltre, appare ragionevole che Cassa introduca nel format di *addendum*, ovvero di nuova fideiussione, una clausola integrativa, attivabile a facoltà dell'impresa, la quale contempli la possibilità di estendere la garanzia anche agli importi che saranno eventualmente riconosciuti a titolo di agevolazioni per l'anno di competenza 2014, nelle more degli esiti del procedimento di verifica da parte della Commissione europea;
- sono state evidenziate alcune criticità derivanti dal sistema di garanzie come attualmente disciplinato dall'Autorità; in particolare, è stata evidenziata la presenza di alcune imprese per le quali l'ottenimento di tali garanzie risulta particolarmente difficoltoso, o comunque eccessivamente oneroso; al riguardo, è attualmente allo studio la possibile introduzione di sistemi di garanzia alternativi, anche di natura mutualistica, eventualmente caratterizzati dalla presenza di un soggetto centrale che definisca una convenzione quadro, con uno o più istituti bancari e/o assicurativi, per la stipula di contratti di garanzia per l'eventuale mancata restituzione di importi da parte delle predette imprese (laddove si verificano i presupposti per tale restituzione).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- i paragrafi 3.7.1 e 3.7.2 della “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 (di seguito: Linee guida) prevedono, tra l’altro, che gli Stati membri possano adottare misure di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica, limitatamente agli oneri derivanti dal supporto allo sviluppo della generazione a fonti rinnovabili e a determinate condizioni e che la Commissione debba approvare un piano di aggiustamento nei casi in cui sistemi di agevolazioni preesistenti all’entrata in vigore di detta disciplina non siano conformi a dette condizioni;
- l’attuale stato del procedimento di verifica presso la Commissione europea non consente di prevedere con certezza i tempi di conclusione dello stesso, in esito al quale potrebbero essere necessarie modifiche all’attuale disciplina delle misure agevolative in commento;
- le regole definitive per il riconoscimento delle suddette agevolazioni in ogni caso, dovranno essere adeguate anche al nuovo regime normativo introdotto dall’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legge 210/15, come convertito con legge 21/16 che, in coerenza con le Linee Guida, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, ha:
 - circoscritto l’ambito applicativo delle predette agevolazioni ai soli oneri generali che finanziano il sostegno alle energie rinnovabili e,
 - disposto il superamento della vigente struttura a “scaglioni di consumo” delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema applicata agli utenti connessi in media, in alta e altissima tensione.

RITENUTO NECESSARIO:

- adottare in via d’urgenza, nelle more del procedimento davanti la Commissione europea di verifica di compatibilità delle misure agevolative in oggetto, disposizioni in tema di proroga delle garanzie relative alle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica per il periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013, in ragione dell’imminente scadenza delle prime fideiussioni rilasciate nel 2014, a partire dal corrente mese di aprile 2016;
- prevedere in particolare, anche sulla base della proposta pervenuta dalla Cassa, che:
 - la proroga avvenga presentando un *addendum* a quella già rilasciata, ovvero una nuova fideiussione, a garanzia dei medesimi importi e che preveda la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944, secondo comma, del Codice civile, nonché l’impegno a rendere operativa la medesima garanzia a prima richiesta;
 - *l’addendum*, ovvero la nuova fideiussione, di cui al precedente alinea, prevedano quale scadenza il 30 novembre 2016, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 (dodici) mesi; la data del 30 novembre appare ragionevole in quanto le fideiussioni rilasciate a garanzia degli importi erogati in acconto per la competenza 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013 sono state presentate entro il 31 ottobre 2014 e pertanto tale data consente alle imprese interessate di

prorogare le proprie fideiussioni per un periodo non inferiore a 1 (un) mese; la medesima data permette altresì di tenere ragionevolmente conto delle esigenze operative della Cassa, derivanti dalla raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia per l'annualità di competenza 2015, che è prevista concludersi il 31 ottobre 2016;

- al fine del perfezionamento della proroga della garanzia, in ragione dell'imminente scadenza già nel corrente mese di aprile delle prime fideiussioni rilasciate nel 2014, siano previsti tempi differenziati, riconoscendo, in particolare, alle imprese le cui garanzie scadono entro il mese di aprile di procedere alla proroga entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza, invece dei 10 (dieci) giorni lavorativi previsti per la generalità delle imprese che hanno presentato garanzia fideiussoria;
- Cassa introduca nel formato di *addendum*, ovvero di nuova fideiussione, una clausola integrativa, attivabile a facoltà dell'impresa, la quale contempli la possibilità di estendere la garanzia anche agli importi che saranno eventualmente riconosciuti a titolo di agevolazioni per l'anno di competenza 2014, nelle more degli esiti del procedimento di verifica da parte della Commissione europea;
- Cassa predisponga e pubblichi sul proprio sito internet il formato tipo dell'*addendum* di proroga, ovvero della nuova fideiussione, con le caratteristiche sopra evidenziate, compresa la clausola integrativa e facoltativa di cui al precedente alinea, nonché tutte le condizioni che Cassa ritiene necessario inserire al fine di semplificare le attività amministrative di verifica delle suddette fideiussioni;
- qualora, entro i termini sopra descritti, l'impresa interessata non provveda agli adempimenti necessari per prorogare la fideiussione, salvo volontaria restituzione degli importi in questione, Cassa escute senza indugio la garanzia detenuta; gli importi in tal modo recuperati dovranno tornare a essere vincolati sul "Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia", ed effettivamente erogati ai beneficiari qualora questi presentino nuove garanzie

DELIBERA

1. di prevedere che, con riferimento alle agevolazioni erogate previa garanzia fideiussoria alle imprese a forte consumo di energia elettrica relativamente al periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013, le imprese beneficiarie possano prorogare le garanzie rilasciate, mediante la consegna a Cassa di un *addendum* di proroga della fideiussione già rilasciata, ovvero di una nuova fideiussione bancaria o assicurativa, che abbia le seguenti caratteristiche:
 - a) faccia riferimento ai medesimi importi di quella sinora rilasciata;

- b) preveda la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del Codice civile;
 - c) preveda l'impegno a rendere operativa la medesima garanzia a prima richiesta;
 - d) abbia scadenza fissa al 30 novembre 2016;
 - e) sia prorogabile per altri 12 (dodici) mesi;
 - f) contenga la clausola integrativa, attivabile a facoltà dell'impresa, la quale contempli la possibilità di estendere la garanzia anche agli importi che saranno eventualmente riconosciuti a titolo di agevolazioni per l'anno di competenza 2014, nelle more degli esiti del procedimento di verifica da parte della Commissione europea;
2. di prevedere che Cassa predisponga e pubblichi, sul proprio sito internet, il formato tipo dell'*addendum* di proroga di cui al punto 1, ovvero della nuova fideiussione bancaria o assicurativa, con le caratteristiche ivi evidenziate, nonché tutte le condizioni che Cassa ritiene necessario inserire al fine di semplificare le attività amministrative di verifica delle suddette fideiussioni;
 3. di prevedere che i documenti di cui al punto 1, redatti secondo il formato di cui al punto 2, debbano essere consegnati a Cassa almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima dello scadere della garanzia attualmente rilasciata; tale periodo è ridotto a 5 (cinque) giorni lavorativi nel caso in cui la garanzia scada in un giorno del mese di aprile 2016;
 4. di prevedere che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, in assenza di proroga della copertura fideiussoria o di restituzione volontaria delle agevolazioni 2013, Cassa escuta le garanzie prestate; gli importi recuperati sono depositati sul "Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia";
 5. di prevedere che sugli importi che restano depositati e vincolati per effetto del precedente punto 4, siano riconosciuti, con decorrenza dal giorno del deposito, interessi a un tasso pari a quello ottenuto dalla Cassa sui propri conti;
 6. di prevedere che i soggetti beneficiari possano in ogni momento svincolare dal Conto richiamato al punto 4 gli importi a essi spettanti, presentando una nuova garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che presenti le caratteristiche di cui al punto 1 e che sia coerente con il formato tipo di cui al punto 2;
 7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico, all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni